



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO SUL RUOLO E LE FUNZIONI DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
CAGLIARI.**

Art. 1 Nomina e durata

1. Il Il Sindaco Metropolitanom nomina il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Città Metropolitana di Cagliari, tra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale;
2. La durata dell'incarico coincide con quella del Consiglio Metropolitanom. Il Garante esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta;

Art. 2 Revoca del Garante

1. Il Garante può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati dal presente regolamento.

Art. 3 Compiti del Garante

1. Il Garante:
 - a) Promuove, con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio della Città metropolitana di Cagliari, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, all'affettività, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione, nell'ottica dei principi di recupero e di integrazione sociale
 - b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e del trattamento anche sanitario delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
 - c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Garante Regionale, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;
 - d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone

private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

e) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

Art. 4 Rapporti con gli Organi della Città Metropolitana di Cagliari

1. Il Garante presenta al Consiglio Metropolitan, una relazione sull'attività svolta entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre al Sindaco Metropolitan e richiede le iniziative e gli interventi necessari ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3,

3. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi della Città metropolitana di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per il perseguimento delle funzioni di cui all'art. 3

4. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce dell'attività svolte, unitamente al Sindaco, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti e alle Associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, e tiene conto delle osservazioni da queste ricevute.

Art. 5 Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito dalla struttura amministrativa della Direzione Generale della Città metropolitana di Cagliari;

Art. 6 Rimborso spese

1. L'incarico è gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico